

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 211 del 18/12/2013 - rif. PREC 154/13/S

Parere di Precontenzioso n. 211 del 18/12/2013 - rif. PREC 154/13/S d.lgs 163/06 Articoli 232, 40 - Codici 232.1, 40.1

Sistema speciale di qualificazione RFI - certificati di esecuzione lavori - corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando - artt. 60-55. del D.P.R. n.207 del 2010- Analogamente al sistema di qualificazione SOA, articolato in categorie generali e speciali e classifiche, anche il sistema speciale creato da RFI per il settore dei trasporti ferroviari deve intendersi come inderogabile da parte delle stazioni appaltanti, che non possono liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento (cfr. AVCP parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264).

Parere di Precontenzioso n. 211 del 18/12/2013 - rif. PREC 154/13/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 232, 40 - Codici 2.1, 232.1, 40.1

L'errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresì un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell'appalto (cfr. AVCP parere 16 dicembre 2010 n. 217). L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, ma deve essere effettuata dai progettisti sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per i settori ordinari, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010 e, per il settore dei trasporti ferroviari, nel regolamento R.F.I. aggiornato all'avviso pubblicato in G.U.U.E. del 25 ottobre 2012.

Parere di Precontenzioso n. 211 del 18/12/2013 - rif. PREC 154/13/S d.lgs 163/06 Articoli 232, 40 - Codici 232.1, 40.1, 40.3

I certificati di esecuzione dei lavori, rilasciati ai fini dell'incremento della qualificazione nel sistema speciale devono fare riferimento alle categorie di lavori indicate dal bando di gara o dalla lettera di invito per l'affidamento dell'appalto regolarmente eseguito. Il principio della stretta ed inderogabile corrispondenza tra la categoria di qualificazione indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito e la categoria per la quale l'amministrazione committente è tenuta a rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori, ai fini dell'incremento della qualificazione posseduta dall'impresa appaltatrice, è applicabile anche all'ambito dei sistemi speciali di qualificazione istituiti ai sensi dell'art. 232, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui "Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo 5". Tutti i sistemi di qualificazione istituiti nei settori speciali devono cioè conformarsi ai principi dettati dagli artt. 60-ss. del d. P.R. n. 207 del 2010 (per l'applicazione estensiva dei principi invalsi in materia di qualificazione SOA al sistema speciale di qualificazione R.F.I., cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 aprile 2010 n. 1334)